

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

Oggetto: LE NOVITÀ DELLA LEGGE ANNUALE SULLE PMI 2026

La Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge n. 34/2026), in vigore dal 7 aprile, ha, tra l'altro, introdotto novità rilevanti in materia di salute e sicurezza novellando diverse disposizioni, introducendo allo stesso tempo nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro. Con la nota n. 780/2026 l'INL ha fornito le prime indicazioni operative.

Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza

Con l'art. 10, Legge n. 34/2026, il legislatore ha stabilito che l'INAIL debba elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza, finalizzati a ridurre gli oneri burocratici delle imprese di minori dimensioni.

Una modifica sostanziale riguarda l'aver stabilito l'obbligatorietà della formazione anche durante i *«periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro»*.

È stato introdotto l'impiego di tecnologie all'avanguardia, come simulazioni immersive, per aumentare l'efficacia dell'addestramento.

Il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato a un corso di formazione o di riqualificazione, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.

Lavoro agile

L'art. 11, Legge n. 34/2026, introduce importanti novità relative alla salute e sicurezza sul lavoro, focalizzandosi sulle prestazioni svolte in modalità agile. Queste disposizioni si inseriscono nel quadro normativo già delineato dalla Legge sul lavoro agile, integrandone le previsioni e rafforzando gli obblighi inerenti alla tutela dei lavoratori che operano fuori dai locali aziendali. Nello specifico, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videotermini, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al RLS, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali. Conseguentemente, è stata prevista la sanzione per il datore e il dirigente dell'arresto da 2 a 4 mesi o dell'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

Attrezzature di lavoro

È stata inserita come obbligatoria la verifica periodica di attrezzature di lavoro anche per le "Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto".

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Dott. Francesco Gremigni

